

La convenzione per la costituzione dell'Azienda speciale consortile

Secondo quanto disposto dall'art. 30 del Testo unico dell'ordinamento degli Enti locali (TUEL), *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*. La costituzione dell'Azienda speciale consortile, a sua volta disciplinata dagli artt. 31 e 114 del TUEL, deve pertanto essere preceduta da apposita convenzione atta, sempre ai sensi del richiamato art. 30, a *"stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*.

La convenzione - approvata dai Consigli comunali di tutti i Comuni appartenenti all'ambito - andrà pertanto a definire gli elementi essenziali sui quali si articola in modo più dettagliato lo Statuto, approvando lo Statuto stesso quale allegato parte integrante e sostanziale della Convenzione.

I due documenti, Convenzione e Statuto, vanno pertanto predisposti e letti in modo coordinato, andando ad articolare maggiormente nel secondo gli aspetti di carattere operativo (come ad esempio le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali) che nella prima non sono approfonditi o risultano solamente accennati.